Decisione N° 18-59
del 18 febbraio 1959

relativa alla pubblicazione o alla comunicazione all'Alta Autorità dei listini, dei prezzi e delle disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicati ai trasporti su strada di carbone e di acciaio effettuati per conto di terzi nell'ambito della Comunità

L'ALTA AUTORITA',

viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 15, 60, 70, 81, 86 e 88;

viste le lettere dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958 inviate ai Governi dei sei Stati membri;

viste le risposte alle lettere stesse ricevute dall'Alta Autorità da parte del Governo tedesco il 18 dicembre 1958, dal Governo belga il 17 dicembre 1958, dal Governo francese il 12 dicembre 1958, dal Governo italiano il 1° dicembre 1958 e l'8 gennaio 1959, dal Governo lussemburghese il 20 novembre 1958 e dal Governo olandese il 1° dicembre 1958;

considerando che a termini dell'articolo 70, comma 3 del Trattato, i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicati ai trasporti di carbone e di acciaio all'interno di ogni Stato membro e fra gli Stati membri devono essere pubblicati o portati a conoscenza dell'Alta Autorità;

considerando che questo obbligo deve essere adempiuto in modo da assicurare il funzionamento del mercato comune, quale è previsto dalle altre disposizioni del Trattato e in particolare dagli articoli 4, 5, 60 e 70;

considerando che il funzionamento del mercato comune esige in particolare:

a) che sia assicurato un controllo del carattere eventualmente discriminatorio dei listini, dei prezzi o delle disposizioni tariffarie applicate ai trasporti all'interno del mercato comune;

b) che ai produttori sia data la possibilità di fissare i prezzi di listino in piena conoscenza dei prezzi franco dei propri prodotti anche nel caso in cui il contratto di trasporto è concluso con il destinatario;

c) che ai produttori sia data la possibilità di fissare i prezzi di listino con piena conoscenza dei prezzi franco dei prodotti degli altri produttori concorrenti;

d) che ai produttori sia data la possibilità di allinearsi sui prezzi franco di altri produttori;

considerando che queste condizioni possono essere soddisfatte soltanto se i produttori e gli utilizzatori del mercato comune possono conoscere i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicati ai trasporti su strada di carbone e di acciaio effettuati per conto di terzi nell'ambito della Comunità, sia che questi listini, prezzi e disposizioni tariffarie siano stati fissati od omologati dallo Stato o stabiliti con l'intervento di quest'ultimo, oppure liberamente stabiliti dalle imprese di trasporto senza alcun intervento da parte dello Stato;

considerando che il 12 luglio 1956 l'Alta Autorità ha trasmesso ai Governi degli Stati membri la relazione, riguardante fra l'altro la questione della pubblicità dei prezzi e delle condizioni dei trasporti su strada, depositata il 21 febbraio 1956 dalla Commissione di esperti dei trasporti costituita in applicazione del paragrafo 10 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie;

considerando che sulla base di tale relazione si è svolta una serie di negoziati in seno al Consiglio speciale dei Ministri fra i Governi degli Stati membri in vista dell'attuazione di provvedimenti concertati per l'applicazione delle prescrizioni del Trattato in materia di trasporti stradali effetuati per conto terzi nell'ambito della Comunità;

considerando che tali negoziati non hanno dato luogo ad alcun accordo nè all'applicazione di misure idonee ad adempiere l'obbligo suindicato;

considerando che alla luce di queste circostanze, l'Alta Autorità, con lettere inviate il 12 agosto 1958 ai Governi dei sei Stati membri, ha pregato questi ultimi ad adottare i provvedimenti necessari affinchè sia soddisfatto l'obbligo suaccennato tenuto conto delle condizioni sopra definite, oppure a presentare, qualora lo ritenessero opportuno, le osservazioni previste all'articolo 88, comma 1 del Trattato;

considerando che nella lettera del 12 agosto 1958 l'Alta Autorità scriveva ai Governi degli Stati membri:

«3. L'Alta Autorità lascia al Governo la scelta dei mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi summenzionati. Al riguardo si offrono tre possibilità:

a) l'autorità competente pubblica una tariffa di trasporto e ne impone l'osservanza alle imprese di trasporto,

b) l'autorità competente prescrive ai vettori di pubblicare in forma idonea o di comunicare all'Alta Autorità le tariffe di trasporto da essi fissate e che applicano nell'esercizio della loro impresa,

c) in difetto di tali tariffe o qualora queste comportino prezzi minimi o massimi, i prezzi e le condizioni di trasporto sono comunicati all'Alta Autorità subito dopo la conclusione di ogni contratto di trasporto.

In questo caso, devono essere adottate le misure necessarie affinchè subito dopo la conclusione di ogni contratto di trasporto, all'Alta Autorità sia trasmesso:

— sia un esemplare o una copia certificata conforme della lettera di vettura o del contratto di trasporto,

— sia un documento firmato dallo speditore e dal vettore, contenente le indicazioni essenziali concernenti i prezzi e le condizioni di trasporto.

Questi documenti devono quanto meno contenere le indicazioni seguenti:

— luogo e data di elaborazione del documeno,

— nome e indirizzo dello speditore,

— nome e indirizzo del vettore,

— punto di dov'è effettuata la presa in carico e punto di consegna del prodotto,

— nome e indirizzo del destinatario,

— designazione del prodotto,

— peso lordo del prodotto o quantitativo espresso diversamente,

— prezzo del trasporto e altre spese,

— distanza del trasporto espressa in chilometri,

— all'occorrenza: punti di passaggio di frontiere.»

considerando che l'Alta Autorità aggiungeva:

«5. Qualora il Governo si limiti a prescrivere unicamente la comunicazione immediata dei contratti di trasporto già conclusi (punto 5 precedente), l'Alta Autorità seguirebbe attentamente l'applicazione di questo metodo al fine di determinare se lo stesso consenta di attuare in modo soddisfacente gli obiettivi del Trattato già citati. Qualora dopo il periodo di esperienza, non superiore a quattro mesi il risultato non fosse positivo, l'Alta Autorità dovrebbe esaminare se e quali altre misure si rendano necessarie»;

considerando che la terza soluzione era stata presa in considerazione dall'Alta Autorità soltanto con riserva di un esame approfondito dei risultati della eventuale applicazione, limitata nel tempo, che nessun governo l'ha adottata nè si è dichiarato disposto ad adottarla interamente e che nei confronti di essa sono state sollevate fondamentali obiezioni di principio nelle osservazioni presentate all'Alta Autorità a titolo dell'articolo 88;

considerando in particolare che:

— il Governo olandese, pur dichiarandosi disposto ad adottare i provvedimenti necessari affinchè i prezzi e le condizioni di trasporto siano comunicati all'Alta Autorità dopo la conclusione dei contratti di trasporto, ha precisato da un lato che questa comunicazione sarà effettuata unicamente per i contratti di trasporto riguardanti i prodotti per i quali la pubblicazione dei prezzi è prescritta dal Trattato, e, d'altro lato, negando che certi obblighi in materia di trasporti derivino per i governi dall'articolo 60 del Trattato, ha ritenuto di poter contare che l'Alta Autorità terrà segrete le informazioni trasmesse;

— il Governo francese ha dichiarato di non vedere in che modo una semplice comunicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'Alta Autorità potrebbe soddisfare alle esigenze definite più sopra di un funzionamento corretto del mercato comune, reputando che un'applicazione soddisfacente dell'insieme delle disposizioni del Trattato che possono valere per i trasporti stradali esige una pubblicità preventiva dei prezzi e delle condizioni di trasporto;

considerando inoltre che nessun governo ha adottato nè si è dichiarato disposto ad adottare integralmente i provvedimenti necessari all'attuazione di una delle due altre soluzioni indicate dall'Alta Autorità e che, anche se taluni governi hanno annunciato l'adozione di altre misure, per altro entro un termine imprecisato, nessuno di questi provvedimenti è di natura tale da rispondere in modo soddisfacente alle condizioni e alle esigenze definite più sopra;

considerando che in queste condizioni gli Stati membri hanno mancato ad un obbligo che loro incombe in virtù del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

considerando che, per adempiere tale obbligo, i Governi degli Stati membri devono applicare una delle due prime soluzioni sopra ricordate (punto 3, *a* e *b*);

considerando che la conoscenza dei listini, dei prezzi e delle disposizioni tariffarie di qualsiasi natura da parte dei produttori, degli acquirenti e degli utilizzatori del mercato comune è necessaria per il buon funzionamento di questo ultimo e che pertanto i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie semplicemente comunicati all'Alta Autorità devono essere, a cura di quest'ultima, tenuti a disposizione dei produttori, degli acquirenti e degli utilizzatori;

considerando che la pubblicazione o la comunicazione all'Alta Autorità dei listini, dei prezzi e delle disposizioni tariffarie di qualsiasi natura deve aver luogo in tempo opportuno per permettere la realizzazione degli obiettivi definiti più sopra;

considerando che a motivo sia della diversità dei sistemi attualmente in vigore in materia di trasporti stradali all'interno della Comunità, sia della rapidità dell'evoluzione tecnica ed economica di questo settore e del gran numero di piccole imprese in esso esistenti, l'adozione delle riforme necessarie da parte dei Governi degli Stati membri potrebbe essere per alcuni di essi facilitata dalla facoltà di attuarla progressivamente;

considerando che a termini dell'articolo 5 del Trattato la Comunità assolve al proprio compito, nelle condizioni previste dal presente Trattato, mediante interventi limitati;

considerando che l'Alta Autorità offrirebbe condizioni adeguate a questo scopo ai Governi degli Stati membri lasciando loro facoltà:

1) di permettere, tenendo conto delle esigenze del buon funzionamento del mercato comune quali sono riconosciute dall'Alta Autorità, che i listini ed i prezzi di trasporto comprendano dei minimi e dei massimi, a condizione che lo scarto fra questi ultimi non superi un limite ragionevole,

2) di escludere, per un periodo da definire avendo riguardo alle esigenze del buon funzionamento del mercato comune, dal campo di applicazione delle misure da adottare i trasporti effettuati per quantità inferiori a 5 tonnellate,

3) di escludere, per lo stesso periodo, dal campo di applicazione dei provvedimenti da adottare i trasporti effettuati su un percorso totale inferiore a 20 km.;

considerando che a motivo del numero e della struttura delle imprese di trasporti stradali, la garanzia della buona applicazione delle prescrizioni del Trattato esige da parte dei Governi degli Stati membri l'adozione di misure di controllo sufficientemente efficaci;

considerando d'altra parte che, per consentire all'Alta Autorità di svolgere il proprio compito, i Governi degli Stati membri devono adottare provvedimenti adeguati affinchè l'Alta Autorità possa ricevere le informazioni necessarie al controllo del rispetto delle prescrizioni del Trattato;

considerando che un termine che venga a scadenza il 30 giugno 1959 sembra sufficiente per l'attuazione dei provvedimenti conformi alle condizioni e alle esigenze sopra definite;

DECIDE:

Articolo 1

I Governi degli Stati membri violano un obbligo loro incombente in virtù del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fino a quando non adottino i provvedimenti necessari perchè siano pubblicati o portati a conoscenza dell'Alta Autorità, in modo idoneo ad assicurare il funzionamento del mercato comune quale è previsto dalle prescrizioni del Trattato e in particolare da quelle degli articoli 4, 5, 60 e 70, i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicati ai trasporti su strada di carbone e di acciaio effettuati per conto terzi nell'ambito della Comunità.

Articolo 2

I Governi degli Stati membri devono, per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1°:

a) — o pubblicare listini, prezzi e disposizioni tariffarie ed imporne il rispetto ai vettori stradali,

— oppure prescrivere ai vettori stradali di pubblicare in una forma adeguata o di comunicare all'Alta Autorità, i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie che essi hanno deciso di applicare, e imporne loro l'osservanza, con l'intesa che i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie semplicemente comunicati all'Alta Autorità dovranno, a cura di quest'ultima, essere tenuti a disposizione dei produttori, degli acquirenti e degli utilizzatori del mercato comune;

b) adottare i provvedimenti necessari affinchè i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie di cui al punto *a)* nonchè le loro modifiche entrino in vigore al più presto il giorno successivo a quello della loro pubblicazioie, oppure, in caso di semplice comunicazione, il giorno successivo a quello del ricevimento da parte dell'Alta Autorità, determinato tenendo conto dei termini normali di spedizione postale.

Articolo 3

I listini e i prezzi di trasporto di cui all'articolo 2 della presente decisione possono, qualora le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro interessato l'autorizzino, comprendere dei minimi e dei massimi, a condizione che lo scarto fra un prezzo minimo e il prezzo massimo corrispondente non superi il limite stabilito nelle presenti condizioni al 10 % della media aritmetica di questo prezzo minimo e massimo.

Articolo 4

Durante un periodo la cui durata sarà stabilita a tempo opportuno dall'Alta Autorità tenendo conto delle esigenze del buon funzionamento del mercato comune, i Governi degli Stati membri sono autorizzati ad escludere dall'applicazione della presente decisione i trasporti inferiori a 5 t nonchè i trasporti effettuati su percorsi totali inferiori a 20 km.

Articolo 5

I Governi degli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinchè sia praticato

un controllo sufficiente delle prescrizioni emanate per l'esecuzione della presente decisione e affinchè l'osservanza di queste prescrizioni sia assicurata mediante sanzioni appropriate.

D'altra parte, spetta ai Governi degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari perchè l'Alta Autorità possa in qualsiasi momento, a sua richiesta, assumere le informazioni che le permettano di verificare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 6

I Governi degli Stati membri dispongono di un termine fino al 30 giugno 1959 per adempiere il loro obbligo.

Articolo 7

Questa decisione sarà notificata ai Governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa diventa obbligatoria al momento della sua notificazione.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 18 febbraio 1959.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET